



Al Presidente del Consiglio  
delle Autonomie Locali  
Davide Crovella  
cal@cr.piemonte.it

**Oggetto: Osservazioni di ALI Piemonte sul DDL n.88 recante “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)”**

Il DL 88/2020 si pone l'evidente obiettivo di rivedere in modo radicale il testo unico di cui alla LR 10 gennaio 2018, n.1 riproponendo la frammentazione delle gestioni, venendo meno l'obbligo di accorpamento dei consorzi insistenti nel medesimo territorio provinciale.

Le modifiche della LR n.1 sopracitata introducono un nuovo obiettivo per il 2025 relativamente alla produzione massima di rifiuto urbano indifferenziato pari a 126 kg/ab/anno. Per alcune realtà montane, specialmente quelle a vocazione turistica, raggiungere questi risultati, senza il meccanismo compensativo del consorzio di area vasta, sarà obiettivamente difficile. Si potrebbe valutare la reintroduzione del concetto di abitanti equivalenti e/o altri meccanismi compensativi come quello, ad esempio, riservato alla città di Torino dalla LR 1/18.

La modifica dell'art.7 della legge 1/18 al comma a dell'art 1 fa venir meno, almeno mette in discussione, un elemento condiviso che era la funzione inerente alla realizzazione e gestione degli impianti a tecnologia complessa (termovalorizzatori, impianti per il trattamento del rifiuto organico, gli impianti per il trattamento della frazione residuale indifferenziata, ecc.) in capo ad un unico ambito regionale, coincidente con il territorio regionale.

La Legge n.1/18 aveva riportato contenuti rilevanti nella Convenzione e nello Statuto e in mancanza di un loro aggiornamento o di nuova formulazione diventa difficile recepire concetti importanti sull'autonomia giuridico patrimoniale dell'area vasta, i rapporti giuridico patrimoniali, la dotazione del direttore, ecc.

Le modifiche all'art 10 della L 1 sulla organizzazione delle funzioni di ambito regionale rischiano di penalizzare le realtà maggiormente in difficoltà e introdurre instabilità nelle scelte di governance locale.

Anche la ripartizione delle funzioni dell'EGA tra Consorzi e Conferenza d'ambito può rappresentare un elemento di forte criticità.



Non risulta chiaro chi definirà l'entrata tariffaria di ogni gestione, chi svolge la funzione di Ente Territorialmente Competente .

Sono solo alcuni elementi che vanno approfonditi perché il tema rifiuti è notoriamente complesso e incide profondamente sul tessuto sociale piemontese e sui bilanci dei Comuni.

Ali ritiene utile un approfondimento del tema e dichiara la propria disponibilità all'apertura di tavoli tecnici, in tempi brevi, per chiarire aspetti poco chiari o di difficile interpretazione di questo ddl.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Torino, 08.05.2020

Federico Borgna  
Presidente ALI Piemonte

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00009378 del 11/06/2020



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI  
*Associazione Regionale del Piemonte*

---

Prot. n. 207  
Torino, 10/06/2020

**Al Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte  
Davide Crovella**

[cal@cr.piemonte.it](mailto:cal@cr.piemonte.it)

**Oggetto: osservazioni di Anci Piemonte sul disegno di legge regionale n. 88 del 2020**

**“Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)”**

Il disegno di legge regionale esaminato reca modifiche alla legge regionale 1 del 2018, intervenendo in particolare sul sistema di *governance* dei rifiuti urbani.

A tal proposito l'art. 3 del provvedimento, riformulando l'articolo 7 della l.r. 1/2018, dispone che, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l'ambito territoriale ottimale sia rappresentato dal territorio regionale, suddiviso in sub-ambiti di area vasta.

A questi ultimi, così come indicati all'interno della cartografia allegata alla legge regionale 1 del 2018, spettano funzioni concernenti, tra l'altro, la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché le strutture a servizio della raccolta differenziata.

Alla definizione dei sub-ambiti di area vasta corrisponde anche un adeguamento del sistema sanzionatorio, come delineato all'art. 9, oltre che l'individuazione di un nuovo obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato, da raggiungere entro l'annualità 2025 (art. 1, comma 2).

§



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI**  
*Associazione Regionale del Piemonte*

---

In considerazione del complessivo processo di ridefinizione della *governance* sulla materia, che implica altresì un rafforzamento del ruolo della Conferenza d'ambito regionale (art. 6) e, tenuto conto dell'incidenza del tema sulle competenze degli enti locali, si ritiene auspicabile l'apertura di tavoli tecnici per il confronto con i territori interessati.

Con l'occasione, siano graditi i saluti più cordiali.

Il Presidente  
Andrea CORSARO

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00009337 del 10/06/2020



*Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)*

**Al Presidente del CAL Piemonte**  
**Davide Crovella**  
**cal@cr.piemonte.it**

Disegno di Legge regionale 3 marzo 2020, n. 88 -Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) PARERE ANPCI

A partire dal mese di settembre 2019 sono stati avviati alcuni incontri di confronto con i Consorzi che non si erano ancora adeguati alle disposizioni della legge regionale 1/2018 al fine di disporre di una ricognizione delle tematiche complesse coinvolte e delle istanze dei territori che richiedevano ulteriori approfondimenti e per giungere alla definizione di un percorso condiviso di avanzamento del processo di revisione della governance in materia di gestione dei rifiuti, relativamente in particolare alla costituzione dei Consorzi di Area Vasta e, di conseguenza, alla costituzione ormai più che urgente della Conferenza d'Ambito regionale.

Le risultanze dei suddetti incontri hanno fatto emergere la necessità di procedere ad una parziale revisione delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 1/2018, con riferimento in particolare alla prevista obbligatorietà della fusione dei Consorzi a livello provinciale ed alla modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza di ambito regionale.

Il presente disegno di legge opera dunque una parziale revisione della governance del sistema dei rifiuti urbani previsto dalla legge regionale 1/2018 provvedendo principalmente: - ad individuare e confermare un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio della Regione per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; - ad articolare detto ambito territoriale regionale in sub ambiti di area vasta (delimitati da apposito allegato alla norma regionale in via di prima attuazione e "di fatto" coincidenti con il territorio degli attuali consorzi di bacino) per l'organizzazione delle funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

#### Art.1

Introduce un nuovo obiettivo di produzione di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi anno ad abitante da raggiungere entro l'anno 2025. Tale obiettivo, per quanto sfidante e di sicuro e positivo impatto, genera alcune perplessità in quanto riuscire a raggiungere tale traguardo, senza adeguati investimenti in comunicazione e politiche premianti, risulta quanto mai difficile.

Si richiede un adeguato investimento in tal senso.

#### Art.3

L'introduzione di un unico ambito regionale, con possibilità di vari sub-ambiti di area vasta potrebbe penalizzare eccessivamente gli abitanti dei piccoli comuni la cui poca rappresentanza nei consorzi di smaltimento rifiuti ne ha inevitabilmente compromesso la capacità contrattuale a

totale vantaggio dei centri più grandi. Un ambito eccessivamente ampio e una inevitabile scarsa rappresentazione dei piccoli comuni non farebbe altro che accrescere la situazione di svantaggio dei piccoli comuni.

In questo contesto **si evidenzia la specificità della la provincia di Cuneo, della quale occorre tenere in debito conto**, con un territorio prevalentemente montano, collinare, aree interne rurali, con un'estensione territoriale più vasta della Regione Liguria, con 250 comuni di cui 225 sotto i 5.000 abitanti, per lo più dislocati in zone montane

La situazione cuneese, che deve essere presa in considerazione come realtà a sé stante, è particolarmente virtuosa e ben organizzata, come si evince dalla tabella allegata, frutto di mirati investimenti pubblici che garantiscono l'autonomia del ciclo dei rifiuti anche avvalendosi di soluzioni tecnologiche uniche quali la produzione di CSS derivante dai rifiuti urbani, tramite tre differenti filiere e l'utilizzo dello stesso in un impianto esistente o la prevista realizzazione di un impianto del trattamento del rifiuto organico a servizio di tutta la Provincia. Molti Comuni dell'albese/braidese hanno adottato delibere a sostegno delle osservazioni presentate dal Consorzio Co.A.B.Se.R che, oltre a lamentare il suddetto accentramento evidenzia la perdita del controllo sul servizio e la sovrapposizione dell'iter della riforma a quella del sistema tariffario dei rifiuti governata da ARERA ed il conseguente rischio di ulteriore perdita di potere decisionale.

**Sarebbe opportuno, stante la peculiarità del sistema integrato della provincia di Cuneo prevedere un sub-ambito di ATO Regionale.** La questione è motivata dalle seguenti considerazioni:

- le strutture deputate alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, gestite in sinergia, consentono di poter affermare che, fatta eccezione per le frazioni provenienti dalla raccolta differenziata di competenza dei Consorzi del CONAI, è stata raggiunta l'autosufficienza a livello provinciale. C'è un sovradimensionamento delle piattaforme, per quanto riguarda il trattamento del rifiuto indifferenziato, a valle della raccolta differenziata, ma solo su questo segmento del sistema integrato. Il territorio cuneese potrebbe quindi accogliere rifiuti da trattare prevedendo però la restituzione del trattato per poter così garantire l'autosufficienza nel tempo. Per questo motivo potrebbe essere utile ragionare in termini di area vasta nella programmazione regionale, coinvolgendo in modo permanente alcuni territori della Regione Liguria che oggi dispongono di discarica, ma non dell'impiantistica per il trattamento preventivo.

Il sistema integrato in Provincia di Cuneo è organizzato tenendo conto di alcuni vincoli:

♣ l'utilizzo del CSS, da parte del Cementificio, presuppone che lo stesso sia prodotto sul territorio della Provincia di Cuneo; l'eliminazione di tale vincolo richiederebbe di espletare una procedura in materia di valutazione di impatto ambientale, poiché è frutto di prescrizione contenuta nel provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale. Inoltre non è ammesso in co-combustione il CSS EoW, bensì un CSS rifiuto prodotto, analizzato ed utilizzato secondo uno specifico protocollo sottoscritto da tutti gli attori della filiera, che recetemente è stato oggetto di presentazione presso l'apposita Commissione CSS del Ministero dell'Ambiente;

♣ le discariche presenti sul territorio della Provincia sono tre: una è prossima all'esaurimento, una ha vita residua sino al 2024, (e concorre allo smaltimento di rifiuti speciali per 7000 tonnellate annue) e la terza ha una capienza residua al 31/12/2018 pari a circa 425.300 (e a far data da quest'anno concorrerà allo smaltimento di 10.000 tonnellate di rifiuto derivante dal trattamento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani, svolte da soggetti privati). Esse possono ricevere esclusivamente i rifiuti prodotti dalle piattaforme della Provincia di Cuneo. Per questo motivo anche in presenza di Nulla osta regionali - per esempio relativi ai rifiuti liguri - il conferimento di rifiuti extraterritoriali necessita comunque una deroga alla prescrizione da parte della Provincia. Tale volumetria garantisce ai Comuni della provincia di Cuneo l'autosufficienza sullo smaltimento.

Il disegno di legge n. 88 "Modifiche LR 1/2018" mantiene un forte accentramento di funzioni e competenze in capo all'Ente di secondo livello (ATOR) e si prospetta per i territori l'espropriazione delle competenze sull'affidamento e gestione dell'impiantistica nel trattamento dei rifiuti. Se da un lato accontenta un poco per il mantenimento dei Consorzi, peraltro non certo perché correlato al mantenimento di specifiche condizioni, dall'altro rafforza il peso centrale della Regione sugli impianti. Inoltre, senza apparenti giustificazioni ed in maniera inaspettata, è stata introdotta la competenza regionale anche sui rifiuti ingombranti.

Forti criticità sorgono anche per eventuali affidamenti "in house providing" perché i Comuni anziché effettuare un unico affidamento del servizio integrato, dovrebbero effettuare due diversi affidamenti:

1) il primo relativo alla raccolta, per il tramite dell'Ente dell'area vasta;

2) il secondo per il tramite di un ente di secondo livello (ATOR) relativamente all'impiantistica con forti perplessità in merito alla tematica del controllo analogo esercitato da parte di un Ato regionale.

Si segnalano anche le Osservazioni della E.R.I.C.A. soc. coop che consiglia di dilazionare le scadenze del procedimento regionale in attesa dei testi normativi statali di recepimento delle direttive sull'economia circolare oltre alla redazione del Piano Nazionale dei Rifiuti che comporterà un riordino della governance: **"Cambieranno anche le norme per il riuso e la preparazione per il riutilizzo ... saranno introdotti nuovi schemi di responsabilità estesa del produttore ..."** Preoccupa anche la proposta avanzata da Confservizi perché suggerisce di individuare in via prioritaria la Conferenza d'Ambito (livello regionale) quale Ente Territorialmente Competente e unico interlocutore con ARERA ai fini dell'applicazione del metodo tariffario.

**" Il nostro timore, è che si arrivi ad individuare un unico gestore (come ad esempio IREN o altri grandi realtà private che non hanno taciuto la soddisfazione per la proposta) inevitabilmente dai requisiti di capacità finanziaria e organizzativa non confrontabili ed insostenibili per le realtà territoriali più decentrate, il quale non avrà motivo di rispondere delle proprie scelte al territorio, bensì al solo direttore dell'ATO. Diversamente, i Consorzi, rappresentanza democratica di area, si relazionano al territorio che ha bisogno di risposte certe e dirette in favore dei cittadini i quali non si aspettano certamente altri call-center decentrati ed altre strutture dai costi maggiori"**

Rileggendo sia la legge che il testo della modifica in alcuni passaggi si legge che la legge/Regione si impegna ad incentivare gli accorpamenti e i sub ambiti che si accorpano, ora, esattamente come la Del Rio, non si comprende come si vogliano incentivare gli accorpamenti in quanto sinonimo di migliore gestione, al contrario perché non utilizzare i proventi di sanzioni o altri fondi per migliorare i risultati della raccolta nei sub ambiti che rischiano di non raggiungere i livelli previsti dalla legge? Invece premiamo chi si accorpa (anche se non è virtuoso) ma per chi sbaglia ci sono solo sanzioni e addirittura la minaccia di commissariamento e accorpamento coatto. **In conclusione, essendo molti gli investimenti importanti in Provincia di Cuneo per garantire una gestione efficiente, efficace ed economica del servizio rifiuti non si può correre il rischio che tutto venga compromesso.**

10.06.2020



## Situazione di costi unitari procapite anno 2018:

- a) Dato nazionale medio = 174 € per abitante per anno
- b) Dato aggregato regioni del Nord Italia = 154 € per abitante per anno
- c) Dato medio Regione Piemonte = 164,89 € per abitante per anno
- d) Dato città di Torino = 234,55 € per abitante per anno

Gli stessi costi complessivi, se espressi in termini specifici per tonnellata di rifiuto urbano (differenziato + indifferenziato), corrispondono a:

- a) Dato nazionale medio = 350 €/tonnellata
- b) Dato aggregato regioni del Nord Italia = 309,50 €/tonnellata
- c) Dato medio Regione Piemonte = 335,80 €/tonnellata

Lo stesso studio ISPRA riporta altresì i dati di ben 5 Consorzi piemontesi:

- a) Consorzio Chierese = 153,72 € per abitante per anno e 370 €/tonnellata
- b) Consorzio ACEA Pinerolese = 134,08 € per abitante per anno e 263 €/tonnellata
- c) Consorzio CADOS (Rivoli) = 158,09 € per abitante per anno e 316,70 €/tonnellata
- d) Consorzio COVAR14 (Moncalieri) = 148,25 € per abitante per anno e 319,20 €/tonnellata
- e) Consorzio Astigiano = 147,65 € per abitante per anno e 346 €/tonnellata

Rispetto a questi valori di riferimento il territorio della provincia di Cuneo, si presenta come di seguito:

$$\bullet \text{ Media provincia di Cuneo} = \begin{cases} 118 \text{ € per ogni abitante per anno} \\ 230 \text{ €/tonnellata} \end{cases}$$

$$\text{Cons. Ecologico Cuneese} = \begin{cases} 89,23 \text{ € per ogni abitante per anno} \\ 182,20 \text{ €/tonnellata} \end{cases}$$

$$\text{C.S.E.A} = \begin{cases} 107,74 \text{ € per ogni abitante per anno} \\ 222,20 \text{ €/tonnellata} \end{cases}$$

$$\text{Co.A.B.Se.R.} = \begin{cases} 90,74 \text{ € per ogni abitante per anno} \\ 170,70 \text{ €/tonnellata} \end{cases}$$

$$\text{Acem} = \begin{cases} 184,17 \text{ € per ogni abitante per anno} \\ 345,40 \text{ €/tonnellata} \end{cases}$$





Prot. n. 39146/2020

Torino, 8/6/2020

## Al Consiglio delle Autonomie Locali

**OGGETTO:** Osservazioni al Disegno di legge n. 88 “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)”.

Si ribadiscono i dubbi già espressi nelle osservazioni presentate dal nostro Ente sulla L.R. 1/18 che non risolve la frammentazione del livello regolatorio che, ancor più in una situazione di aggregazione del livello operativo, denuncia la debolezza delle amministrazioni nei confronti delle aziende affidatarie.

La PDL 88/2020 risulta comunque migliorativa laddove vengono rafforzate ulteriormente le funzioni dell'ATO Regionale di coordinamento rispetto alla frammentazione dei sub-ambiti di area vasta (coincidenti con gli attuali consorzi di bacino). Inoltre proprio la mancata costituzione dei Consorzi di Area Vasta, che al momento rimangono "sulla carta" e non più obbligatori, paradossalmente rafforza il livello provinciale che, alla luce dell'assetto delineato, complessivamente avrà un peso rilevante (24%) nell'organismo di governo regionale a fronte dello spezzettamento rappresentato dai singoli e tanti sub-ambiti.

Il Vicesindaco Metropolitano  
Marco Marocco

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Servizi Istituzionali

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO tel. 011.861.6733-6718 - [vicesindaco@cittametropolitana.torino.it](mailto:vicesindaco@cittametropolitana.torino.it)

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00009206 del 09/06/2020



## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

### **Osservazioni sul DDL n.88 recante “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)”**

Con riferimento alle consultazioni online indette dalla V Commissione permanente del Consiglio regionale sul provvedimento in oggetto, con la presente siamo a trasmettere le osservazioni approfondite dalla Divisione Ambiente della Città - Ufficio Ciclo dei Rifiuti.

Si riportano a seguire le principali novità e criticità per la Città (queste ultime sono evidenziate in giallo):

- Art. 2 Obiettivi e finalità

Al comma 5, la vigente Legge Regionale fissa gli obiettivi di produzione dei rifiuti indifferenziati pro capite da raggiungere. Esclusivamente per la Città di Torino tali obiettivi sono fissati in 190 Kg/ab per il 2020 e 159 Kg/ab nel 2022.

L'art. 1 del DDL 88 aggiunge (*dopo la lettera b*) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1) un ulteriore sfidante obiettivo: la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante da raggiungere per il 2025, senza presentare alcuna distinzione tra la Città di Torino e gli altri Consorzi di Area Vasta operativi a livello regionale.

Evidenziamo che con riferimento al 2019, il Consorzio di Area Vasta Torino potrebbe raggiungere un dato di indifferenziato pro capite intorno a 259 Kg/ab e gli obiettivi del 2020 e 2022, partendo da tale dato, sono già di per sé ardui da raggiungere.

Sarebbe, pertanto, buona cosa mantenere il differimento di 2 anni per la sola Città di Torino, così come la Legge Regionale n.1/2018 ha stabilito per le scadenze del 2020 e del 2022, in quanto la Città rimane l'unica metropoli a livello regionale, con dinamiche del tutto diverse da quelle di tutti gli altri Comuni piemontesi, sia per i flussi turistici che per il pendolarismo lavorativo e studentesco (*vedasi successivo art. 18*).

Così come per i Comuni di area montana, che fruiscono di condizioni favorevoli a seguito dell'impatto dei flussi turistici, si potrebbe reintrodurre il concetto di abitante equivalente, che per Torino comporterebbe un incremento di circa 200.000 abitanti equivalenti oltre ai residenti. Infatti,





## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

dall'analisi dei principali rapporti sui trasporti regionali emerge che ogni giorno si dirigono in Città circa 300.000 abitanti equivalenti e ne escono circa 100.000, con un saldo attivo di 200.000 unità.

- Art. 6 Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Al comma 3, lettera a) la Legge Regionale n.1/2018 elenca cosa deve garantire il servizio di gestione dei rifiuti, tra cui "la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, intesa anche come autocompostaggio".

Il DDL 88 prevede l'eliminazione del riferimento dell'autocompostaggio. Eliminando l'autocompostaggio dalla gestione dei rifiuti, si potrebbe avere un moderato impatto sul nostro sistema di raccolta, ragionando in prospettiva sul compostaggio comunitario (grandi condomini, ecc.) o per settori unitari della collina.

A livello normativo rileviamo che non si è tenuto conto:

- di quanto stabilito dalla lettera b) del 3° comma dell'Art. 2 della Legge Regionale n.1/2018 che recita: "sono incentivati l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti";
- che l'esclusione dell'autocompostaggio dalla "Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" dell'art. 6 della Legge Regionale n.1/2018 comporterebbe un minor conferimento della frazione organica, che da sola rappresenta circa il 40% dei rifiuti urbani;
- che il mancato rispetto del criterio della prevenzione della produzione potrebbe comportare una scorretta differenziazione del rifiuto, oltre a contribuire a produrre un decremento delle percentuali di raccolta differenziata e una facilitazione al rilascio nell'ambiente di sostanze organiche potenzialmente pericolose;
- che l'autocompostaggio, se favorito e promosso nel migliore dei modi, potrebbe contribuire a ridurre le spese della raccolta rappresentata da minori passaggi dell'organico e alla conseguente diminuzione delle emissioni climalteranti dei mezzi utilizzati e, da ultimo, a produrre ammendante da impiegare come fertilizzante negli orti e giardini e a trattenere CO<sub>2</sub> nel terreno;
- delle politiche sostenibili volontarie che le amministrazioni locali sottoscrivono come ad esempio il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia;





## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

- dell'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.<sup>[1]</sup> per la parziale applicazione del CAM "Affidamento del servizio Gestione dei rifiuti urbani" [D.M. 13 febbraio 2014](#), attualmente in fase di revisione proprio a cura della Regione Piemonte, dove in diversi punti viene palesemente promosso l'autocompostaggio, anche quello comunitario, nelle procedure di affidamento del servizio.
- L'art. 7 Ambiti territoriali ottimali

Si introduce il principio secondo il quale gli ambiti, così come definiti oggi, potrebbero subire delle variazioni future ovvero si potrebbero creare dei nuovi sub-ambiti.

Essendo la Città di Torino di per sé, un ambito territoriale unico, non dovrebbero esserci ripercussioni di sorta, nemmeno in ottica futura.

Nella nuova formulazione dell'Art, 7, comma 4 lett a), laddove si elencano le competenze che la Regione assume in qualità di Ambito Territoriale Ottimale per la pianificazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, si cita il criterio di "eventualità" ad oggetto la realizzazione degli impianti del citato sistema integrato: (sul punto *vedasi l'approfondimento al successivo Art 10, comma 5 nuova lett a)*

---

<sup>1</sup>D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

- 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#) e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#).
- 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#). Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.
- 





## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

Novità determinata dall'Art 7, comma 4 lett. a.3): anche pianificazione e realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti => Ok

Nella nuova formulazione dell'art. 7, comma 5, lett. c): nel declinare l'organizzazione delle funzioni dei vari sub-ambiti di area vasta (la Città di Torino rappresenta un sub-ambito) esclude quelle inerenti la raccolta dell'organico e degli ingombranti.

Non è chiaro a chi spetti l'organizzazione di tale funzione: chi se ne occuperebbe??

- L'art. 10 Organizzazione delle funzioni di ambito regionale

Con riferimento al nuovo comma 3 bis, che declina le competenze della costituenda Conferenza d'Ambito (quale organo di rappresentanza dei vari sub-ambiti), bisognerebbe chiarire se la possibilità di avvalersi di Uffici e Servizi degli Enti locali possa considerarsi onerosa o meno per gli stessi Enti locali interessati, se i dipendenti siano da considerarsi a scavalco o in distacco o cosa succeda...: sarebbe forse opportuno entrare già nel merito della costituenda convenzione e chiarire i limiti della stessa.

Al comma 4 le modifiche sono sostanziali per la rappresentanza in Conferenza d'Ambito, in quanto, oltre a popolazione e territorio, sarebbero aggiunti i criteri della riduzione del rifiuto indifferenziato (su cui noi siamo attualmente molto carenti) oltre che l'incremento della raccolta differenziata. Il rischio è che anche con numero superiore di popolazione si perda potere decisionale e di rappresentanza, in ragione degli altri criteri che favorirebbero i Comuni più piccoli. Infine, l'utilizzo di tali criteri aggiuntivi potrebbe determinare una sorta di Instabilità della stessa Conferenza d'Ambito, determinata dalla fluttuazione delle performance di rsu/pro capite e RD nel tempo.

Al comma 5 è riscritta la lett a): oltre ad introdurre la competenza anche sugli impianti per il trattamento degli ingombranti, si introduce il termine "eventualmente" riferito alla realizzazione di impiantistica a tecnologia complessa a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti. Tale termine riteniamo sia poco chiaro e dovrebbe essere modificato. A titolo esemplificativo proponiamo la modifica che segue:" ...e ad individuare e realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa ...".

Al comma 5 sono aggiunte le lett e bis) ed e ter).

Alla lett e bis) non è chiaro se le "indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte" siano cogenti o solo di indirizzo e se potrebbero quindi essere correlate a sanzioni o sistemi di penalità.





## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

E' introdotto il comma 5 bis), che delinea le funzioni di Ente di Governo d'Ambito (EGATO - *forse si potrebbe scrivere più correttamente anche ...Territoriale Ottimale*) stabilito dall'Autorità di regolazione (ARERA) e prevede che siano ripartite tra la Conferenza d'ambito e i consorzi di area vasta secondo regole stabilite da successiva deliberazione della Giunta regionale. Dal momento che le indicazioni di ARERA sembrerebbero indicare che un solo soggetto dovrebbe occuparsi della pianificazione tariffaria, potrebbe essere opportuno individuare un unico Ente territorialmente competente a tal fine e non una competenza ripartita.

Al comma 6 vengono aggiunte tre lettere:

- la lett d bis), che introduce una importante novità, ovvero la competenza della Conferenza d'Ambito nella predisposizione dei capitolati tipo da utilizzare, per omogeneità, sull'intero territorio regionale (*forse per il nuovo contratto di igiene urbana, dal 2033 in poi, potremo adottare tale capitolato tipo*);
  - la lett d ter), che rimanda a criteri da adottare con successiva DGR => OK
  - la lett d quater), che richiama, in ossequio a quanto stabilito con la lett d ter) la funzione di centrale di committenza per la gestione degli appalti, ma solo su richieste dei vari CAV.
- Art 11 Principio di autosufficienza

La modifica del comma 1 sposta l'attenzione dai rifiuti non pericolosi ai rifiuti indifferenziati, ammettendo, probabilmente, una maggior facilità di gestire il recupero dei rifiuti differenziati anche fuori regione.

- Art.18 Sanzioni

Con l'introduzione del comma 2 bis si stabiliscono le sanzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi dell'art. 2, comma 4, lett b bis), con la definizione del sub-ambito, ovvero di ogni singolo CAV, come soggetto responsabile.

Tale situazione farà gravare esclusivamente sulla Città di Torino, nella sua veste di CAV, la responsabilità del mancato raggiungimento del quantitativo previsto, come da schema e tabella seguente:

Sanzioni previste e simulazioni:

Nessuna sanzione fino a 126 kg/ab/a

0.10 euro/ab da 127 fino a 159 Kg/ab/a





## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

0.20 euro/ab da 160 fino a 190 Kg/ab/a

0.30 euro/ab oltre i 190 Kg/ab/a

Ipotesi al 2025 con 70% RD e 170 kg/ab/a

Sanzioni	kg/ab/a	N° Ab	TOT Sanzione
0,10	< 159	880.000	
0,20	< 190	880.000	176.000
0,30	> 190	880.000	

Ipotesi al 2025 con 80% RD e 159 kg/ab/a

Sanzioni	kg/ab/a	N° Ab	TOT Sanzione
0,10	< 159	880.000	88.000
0,20	< 190	880.000	
0,30	> 190	880.000	

Tali somme a titolo di sanzione saranno da inserire a bilancio e TARI dal 2026 in poi.

In coerenza con l'impianto di legge 1/2018, che al combinato disposto di cui all' Art. 2, commi 4 lett a) e lett b), unitamente al comma 5, fissa per la Città di Torino un lasso di tempo maggiore, pari ad anni 2, rispetto a tutto il resto del territorio regionale per raggiungere gli obiettivi per la quota pro capite di rifiuti indifferenziati prodotti, bisognerebbe chiedere una proroga anche in questo caso, che determini una estensione dei termini di adeguamento solo per Torino, dal 2025 al 2027 e/o l'introduzione degli abitanti equivalenti.

\*\*\*\*\*

Solo per evidenza dell'attuale situazione, connessa alla vigente Legge 1/2018, le sanzioni che Torino dovrebbe/dovrà pagare alla Regione Piemonte a partire dal 2021 sono le seguenti:

Sanzioni da LR 1/2018 x 2020, attive dal 2021





## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

Sanzioni	kg/ab/a	N° Ab	TOT Sanzione	
0,05	< 215	880.000		
0,10	< 240	880.000	88.000	Ipotesi migliore
0,15	> 241	880.000	132.000	Ipotesi peggiore

Sanzioni da LR 1/2018 x 2022, attive dal 2023

Sanzioni	kg/ab/a	N° Ab	TOT Sanzione	
0,05	< 175	880.000		
0,10	< 191	880.000	88.000	Ipotesi migliore
0,15	< 207	880.000	132.000	Ipotesi intermedia
0,20	< 223	880.000	176.000	Ipotesi peggiore
0,25	< 240	880.000		
0,30	> 241	880.000		

- Art.33 Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Al comma 1 viene introdotto il termine del 30 giugno 2020 per le trasformazioni dei Consorzi Unici di Bacino in Consorzi di Area Vasta. La Città di Torino ha già effettuato questa trasformazione con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2019 00335/112 del 29 gennaio 2019.

Il 30 settembre 2020 parrebbe che si dovrà stipulare la convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito, sulla base della convenzione tipo che, ad oggi, sappiamo non essere stata ancora adottata.

Il nuovo art. 8 bis determina comunque che la Convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito venga stipulata dai Consorzi che si sono già trasformati in CAV; gli altri Consorzi l'approvano in via transitoria e partecipano comunque all'Assemblea della Conferenza d'Ambito; in tal senso non si capisce se abbiano comunque potere di voto o meno.







## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

- Art.33 bis NUOVO Norme per la valutazione dell'efficienza dei CAV

Comma 1: Istituisce un periodo di osservazione dei risultati conseguiti dai CAV, commisurata alla valutazione dei dati del 2021, indicativamente con scadenza demandata alla primavera 2022.

Comma 2: Terminato questo periodo di osservazione si procederà all'individuazione dei CAV che non hanno raggiunto i risultati e si stabilirà una riorganizzazione o efficientamento del CAV, anche mediante nomina di commissario ad acta (*la situazione è singolare per la Città di Torino, in quanto il Commissari ad Acta dovrebbe gestire esclusivamente le vicende connesse alla gestione dei rifiuti, alla partecipazione in Amiat/Iren per i rifiuti e alla tariffazione rifiuti, interagendo necessariamente con altri Servizi che rimarrebbero sotto il comando e controllo del Sindaco/a*).

Comma 3: possibilità di ridelimitazione dei sub-ambiti

Comma 4: in ossequio al comma 3, prevede la necessità dell'accorpamento dei CAV entro 6 mesi dalla pubblicazione della DGR che ridelimita i sub-ambiti

Comma 5: attività prodromiche all'accorpamento

Comma 6: se i CAV non si accorpano entro i termini, il Presidente della GR, previa diffida, provvede alla nomina di un commissario ad acta per la gestione in via sostitutiva.

- Art.38 Norma finanziaria

Aggiunta al comma 4: Le modalità di incentivazione per i CAV che si sono accorpati non sono definite nel quantum, nel quando e soprattutto non si sancisce la *ratio*. Pertanto, non è chiaro se per il CAV Torino tale ipotesi sia ininfluente o se possa avere qualche ripercussione negativa, ancorché indiretta (benefici ai CAV accorpati rispetto agli altri)

## Addendum alle osservazioni del DDL 88

**La L R 9/19 art 22 (allegato nel testo a seguire)**, ha modificato l'art 38 della LR 1/18, introducendo il criterio di ripartizione del tributo speciale dovuto ai Comuni sede di Discarica o impianti di incenerimento senza recupero di energia, nella misura del 10% a favore dei





## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

Comuni sede e limitrofi (secondo un rapporto percentuale misto tra criteri e distanza dalla sede di impianto) e del 90% a favore della Regione Piemonte.

Con il DDL 88 ci sarebbe l'occasione di modificare tale criterio e spostarlo percentualmente a favore dei Comuni, come peraltro ampiamente ed unanimemente condiviso nella riunione in sede ANCI dello scorso 15 novembre 2019.

Da allora si attendeva una nuova riunione convocata da Anci che ad oggi non si è ancora svolta.

### Art. 22.

(Modifiche alla [legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1](#) )

1. All' [articolo 38, comma 2, lettera a\), della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1](#) (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7.) le parole "

l'intero ammontare

" sono sostituite dalle seguenti: "

il 90 per cento

".

2. Dopo il [comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018](#) sono inseriti i seguenti: "

**2 bis.** Il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 'Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( [legge 28/12/1995 n. 549](#) )' del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), del bilancio regionale, è destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Ai relativi oneri, quantificati nell'importo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge.



## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

**2 ter.** Per le finalità di cui al comma 2 bis è istituito, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il capitolo di spesa 'Trasferimenti alle amministrazioni locali per il disagio derivante dalla presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia', con lo stanziamento, per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, di euro 1.200.000,00.

**2 quater.** Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all' [articolo 3, comma 30, della legge 549/1995](#) :

- a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
- b) 10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;
- c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell'area interessata;
- d) 30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.

**2 quinquies.** Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita, si considerano comuni limitrofi, quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 chilometri dal perimetro esterno dell'impianto. Le modalità di dettaglio ai fini dell'attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

".

**3.** Al [comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018](#) le parole "

derivanti dal

" sono soppresse.

**4.** Dopo il [comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018](#) è aggiunto il seguente: "

**6 bis.** La quota del 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al comma 2 bis, dovuta per l'anno 2018, ai sensi dell' [articolo 3, comma 27, della legge 549/1995](#) , è riconosciuta e quantificata nell'importo massimo di euro 500.000,00. Ai relativi oneri si provvede incrementando, per tale importo e limitatamente all'annualità





## CITTA' DI TORINO

**Vicesindaca**  
**con deleghe alla Salute Politiche Sociali e Abitative,**  
**Formazione professionale, Politiche attive del lavoro**

2019, lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2 ter con copertura da maggiori entrate derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge.

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00008600 del 26/05/2020





PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**  
Il Presidente

Verbania, li 22.05.2020

Prot. 2018

Gent.mo Presidente  
del Consiglio Autonomie Locali

oggetto:

Disegno di legge 3 marzo, n. 88 Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)- Osservazioni

In merito al DDL in oggetto si trasmettono le seguenti osservazioni:

**ATO REGIONALE:** Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani **l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta** (coincidenti con gli attuali consorzi di bacino)

#### **FUNZIONI:**

**Al livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:**

- a. **all'individuazione ed eventuale realizzazione degli impianti a tecnologia complessa** a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:
- gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
  - gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
  - gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
  - gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
  - le discariche autorizzate ai sensi del d. lgs. 36/2003, anche esaurite;

b) **all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico.**

**A livello dei sub-ambiti di area vasta sono organizzate le funzioni inerenti:**

- alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani,
- alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati,

- alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante,
- alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati,
- alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

#### GOVERNANCE:

a) **Nell'ambito unico regionale** è confermato l'esercizio della governance attraverso la costituzione di una **Conferenza d'ambito** composta dai consorzi di area vasta e dalla Città di Torino (sub ambiti), dalle province e dalla Città metropolitana;

b) Nei **sub ambiti di area vasta** la governance è esercitata da consorzi di comuni (denominati **Consorzi di area vasta**).

**EGA:** La funzione di Ente di Governo d'Ambito come prevista dall'Autorità di regolazione (ARERA) è **ripartita tra la Conferenza d'ambito** di cui al presente articolo ed i **Consorzi di area vasta** ciascuno per il proprio segmento di competenza, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

La **Conferenza d'ambito** fornisce ai Consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata.

#### Potenziati criticità

- Le modifiche all'art. 2 (Obiettivi e finalità) introducono una nuova scadenza per l'anno 2025 relativamente alla produzione massima annua di rifiuto urbano indifferenziato, pari a 126 kg/ab.

Questo obiettivo potrebbe generare criticità per i comuni a vocazione turistica e la stessa potrebbe essere superata reintroducendo il concetto di abitanti equivalenti, per "limare" i picchi dei piccoli comuni montani e/o a vocazione turistica mediante l'introduzione del seguente comma: *"Per i Comuni turistici, come individuati secondo i criteri stabiliti dalla Determina pubblicata sul BUR n. 40 del 07/10/2014, ai fini del comma 2, in luogo degli abitanti residenti si rilevano gli abitanti equivalenti come definiti nella D.G.R. 27 settembre 2004 n. 20-13488"*.

- Le tempistiche dettate per il raggiungimento degli obiettivi legati alla produzione massima annua di rifiuto indifferenziato devono inevitabilmente tenere in considerazione l'attuale fase emergenziale legata al COVID-19
- Scarsa chiarezza su quale Ente ricade la funzione di Ente Territorialmente Competente in materia di applicazione del Metodo tariffario Rifiuti (Consorzi o Conferenza d'Ambito)

## Proposte di modifica

### 1. Chiarire le competenze in materia di applicazione dell'MTR ARERA

La principale criticità che si intravede nel DDL n.88 è la disposizione delle funzioni dell'EGA ripartite tra Consorzi e Conferenza d'Ambito (art 6, comma7). In tale situazione infatti non è chiaro quale dei due Enti definirà l'entrata tariffaria di ogni singola gestione, ossia quale Ente fungerà da Ente Territorialmente competente (ETC) ai fini dell'applicazione dell'MTR, che tra le sue funzioni deve prevedere la validazione del PEF predisposto annualmente dal gestore, la determinazione delle entrate tariffarie e la valutazione di eventuali superamenti del cap tariffario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi nonché il mantenimento dell'equilibrio eco-finanziario delle gestioni.

Di conseguenza si propone di individuare quale, tra le seguenti, avrà il ruolo di Ente Territorialmente competente:

- i consorzi di area vasta (livello locale): che hanno il vantaggio di conoscere le realtà locali e il livello di servizio erogato;
- in alternativa la Conferenza d'Ambito (livello regionale): che avrebbe il vantaggio di accentrare le attività a livello regionale (e ridurre la frammentazione cercando di portare omogeneità nelle gestioni) e proporsi come unico interlocutore con ARERA

2. Reintroduzione del concetto di abitanti equivalenti, per "limare" i picchi dei piccoli comuni montani e/o a vocazione turistica mediante l'introduzione del seguente comma: "Per i Comuni turistici, come individuati secondo i criteri stabiliti dalla Determina pubblicata sul BUR n. 40 del 07/10/2014, ai fini del comma 2, in luogo degli abitanti residenti si rilevano gli abitanti equivalenti come definiti nella D.G.R. 27 settembre 2004 n. 20-13488".

Il Presidente  
Dott. Arturo Lincio

## SINTESI del Disegno di Legge Regionale n. 88

**ATO REGIONALE:** Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani **l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta** (coincidenti con gli attuali consorzi di bacino)

### **FUNZIONI:**

**Al livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:**

- a) **all'individuazione ed eventuale realizzazione degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:**
- gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
  - gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
  - gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
  - gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
  - le discariche autorizzate ai sensi del d. lgs. 36/2003, anche esaurite;
- b) **all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico.**

**A livello dei sub-ambiti di area vasta sono organizzate le funzioni inerenti:**

- alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani,
- alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati,
- alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante,
- alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati,
- alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

### **GOVERNANCE:**

a) **Nell'ambito unico regionale** è confermato l'esercizio della governance attraverso la costituzione di una **Conferenza d'ambito** composta dai consorzi di area vasta e dalla Città di Torino (sub ambiti), dalle province e dalla Città metropolitana;

b) Nei **sub ambiti di area vasta** la governance è esercitata da consorzi di comuni (denominati **Consorzi di area vasta**).

**EGA:** La funzione di Ente di Governo d'Ambito come prevista dall'Autorità di regolazione (ARERA) è **ripartita tra la Conferenza d'ambito** di cui al presente articolo ed i **Consorzi di area vasta** ciascuno per il proprio segmento di competenza, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

La **Conferenza d'ambito** fornisce ai Consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata.



## OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA ALLA L.R. 1/2018

1. sarebbe opportuno, stante la peculiarità del sistema integrato della provincia di Cuneo prevedere un sub-ambito di ATO Regionale. La questione è motivata dalle seguenti considerazioni:

- le strutture deputate alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, gestite in sinergia, consentono di poter affermare che, fatta eccezione per le frazioni provenienti dalla raccolta differenziata di competenza dei Consorzi del CONAI, è stata raggiunta l'autosufficienza a livello provinciale. C'è un sovradimensionamento delle piattaforme, per quanto riguarda il trattamento del rifiuto indifferenziato, a valle della raccolta differenziata, ma solo su questo segmento del sistema integrato. Il territorio cuneese potrebbe quindi accogliere rifiuti da trattare prevedendo però la restituzione del trattato per poter così garantire l'autosufficienza nel tempo. Per questo motivo potrebbe essere utile ragionare in termini di area vasta nella programmazione regionale, coinvolgendo in modo permanente alcuni territori della Regione Liguria che oggi dispongono di discarica, ma non dell'impiantistica per il trattamento preventivo.
- il sistema integrato in Provincia di Cuneo è organizzato tenendo conto di alcuni vincoli:
  - l'utilizzo del CSS, da parte del Cementificio, presuppone che lo stesso sia prodotto sul territorio della Provincia di Cuneo; l'eliminazione di tale vincolo richiederebbe di espletare una procedura in materia di valutazione di impatto ambientale, poiché è frutto di prescrizione contenuta nel provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale. Inoltre non è ammesso in co-combustione il CSS EoW, bensì un CSS rifiuto prodotto, analizzato ed utilizzato secondo uno specifico protocollo sottoscritto da tutti gli attori della filiera, che recetemente è stato oggetto di presentazione presso l'apposita Commissione CSS del Ministero dell'Ambiente;
  - le discariche presenti sul territorio della Provincia sono tre: una è prossima all'esaurimento, una ha vita residua sino al 2024, (e concorre allo smaltimento di rifiuti speciali per 7000 tonnellate annue) e la terza ha una capienza residua al 31/12/2018 pari a circa 425.300 (e a far data da quest'anno concorrerà allo smaltimento di 10.000 tonnellate di rifiuto derivante dal trattamento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani, svolte da soggetti privati). **Esse possono ricevere esclusivamente i rifiuti prodotti dalle piattaforme della Provincia di Cuneo.** Per questo motivo anche in presenza di Nulla osta regionali - per esempio relativi ai rifiuti liguri - il conferimento di rifiuti extraterritoriali necessita comunque una deroga alla prescrizione da parte della Provincia. Tale volumetria garantisce ai Comuni della provincia di Cuneo l'autosufficienza sullo smaltimento.

I suddetti aspetti devono essere tenuti in debita considerazione nella costituzione della conferenza d'ambito e giustificano la richiesta della previsione di un sub-ambito.

2. si sottolinea come gli indirizzi programmatici a medio e lungo termine stabiliti nel Piano Regionale vigente prevedano un ricorso alla discarica per un quantitativo inferiore al 10% della produzione complessiva dei rifiuti urbani e l'azzeramento del incenerimento di CSS nel cementificio al 2030. (in quella data la valorizzazione energetica è prevista in impianti dedicati posti fuori Regione). Si chiede di ridiscutere questo scenario perché, da un lato non si comprende la motivazione di dover rinunciare a chiudere il ciclo dei rifiuti in osservanza al principio di prossimità e dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, andando a destinare CSS prodotto sul territorio, alla valorizzazione energetica al di fuori del territorio regionale e, dall'altro, con l'attuale andamento del ciclo di recupero dei rifiuti differenziati, pare estremamente ottimistica la previsione di ricorso così marginale allo smaltimento in discarica;
3. la definizione di sistema integrato ricalca l'orientamento della precedente legge regionale ovvero mantiene all'interno del sistema i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani; il Piano di Regionale vigente, formula gli scenari e prevede la necessità impiantistica tenendo conto della produzione di rifiuti urbani e dei quelli derivanti dal trattamento **per ciascun ambito ottimale**. Oggi non c'è la privativa sul recupero dei rifiuti dopo la raccolta e quindi sulle frazioni raccolte separatamente (es. FORSU); ciò nonostante il piano vigente si esprime su fabbisogni scenari e flussi. Preso atto della prossima revisione della legge quadro sui rifiuti si chiede alla Regione di inserire appositi vincoli di gestione, che tengano conto del principio di prossimità anche sulle frazioni dei rifiuti, che destinati al recupero, come peraltro prevede a livello di principio tutta la normativa comunitaria, l'attuale D.Lgs 152/06. A tale proposito si richiama il recente rapporto della DIA che evidenzia ancora una volta come vi sia un legame tra filiera lunga e complessa e possibilità di gestione illegale.

Da ultimo, un'osservazione relativa ad una discussione aperta presso altri tavoli: tra le funzioni della conferenza d'Ambito elencate all'art. 10 della LR 1/18 è compresa la gestione delle discariche attive ed esaurite. La questione dell'applicabilità o meno della normativa sui siti da bonificare alle discariche gestite o post-gestite ai sensi del D.Lgs 36/03 (che costituisce legge speciale) dovrebbe essere attentamente valutato anche dal punto di vista delle ricadute economiche che potrebbe avere l'applicazione di un doppio regime a situazioni di superamento dei valori di attenzione e di guardia governati dal piano di gestione post gestione e monitoraggio approvato ai sensi del citato decreto legislativo.